

Consultorio Familiare "Verona Nord"

O.N.L.U.S. "SERVIZI PER LA FAMIGLIA"
Riconosciuto dalla Regione Veneto

37124 VERONA - Via C. Bresciani, 2 (ingr. Via Astico) - Tel. 045.8340074
e.mail: consfam.vrnord@virgilio.it

C.F. 93008070232 – P.IVA 02854280233

Verbale di Assemblea del 7 settembre 2021

In data 7 settembre 2021 alle ore 18,00 in seconda convocazione, si è riunita presso la sede del Consultorio Familiare Verona Nord, via Bresciani 2 Verona, l'Assemblea dell'Associazione "Consultorio Familiare Verona Nord" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per mantenimento della qualifica di Onlus fino alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione APS, ad integrazione dello Statuto già approvato in data 27/05/2021.

Assume la presidenza il Presidente Paolo Bon che, constatato che sono presenti 29 Soci aventi diritti al voto (presenti o rappresentati con delega) su 48 iscritti, dichiara l'Assemblea Straordinaria valida. Funge da segretario verbalizzante la Direttrice Donatella Zuliani.

Il Presidente informa i presenti che è necessario provvedere ad una modifica al recente nuovo Statuto approvato con Assemblea dei Soci del 27/05/2021 per poter mantenere la qualifica di Onlus, fino all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Viene pertanto aggiunta, dopo l'articolo 27 delle disposizioni finali, una NORMA TRANSITORIA che regola tale situazione.

Si procede quindi alla lettura di tale norma Transitoria. Al termine della stessa l'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla relativa approvazione fatta per alzata di mano.

L'Assemblea all'unanimità approva la modifica allo Statuto.

Lo Statuto così modificato viene allegato al presente verbale e ne fa parte integrante.

Il Presidente compirà tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto come previsto dalla legge.

La riunione si chiude alle ore 19,00.

Il Presidente
Paolo Bon

Segretario verbalizzante – La Direttrice
Donatella Zuliani

Verona, 7 settembre 2021



STATUTO

CONSULTORIO FAMILIARE VERONA NORD APS

ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CONSULTORIO FAMILIARE VERONA NORD", in breve "CONSULTORIO FAMILIARE VERONA NORD APS" il quale assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale aventi esclusivi fini di solidarietà sociale e socio-sanitaria

L'associazione ha sede legale in Via Bresciani n.2, nel Comune di Verona. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, con particolare attenzione all'art.35 e ss.mm.ii.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.



ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,
- interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni" di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, art. 5 comma 1 lettera a)

mediante la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza al singolo, alla coppia e alla famiglia, a titolo semplicemente esplicativo e non esaustivo.

L'associazione di promozione sociale può esercitare anche attività diverse da quanto sopra, come previsto dall'art.6 del D.Lgs 117/2017, ed opera nel territorio della Regione Veneto .

ART. 6 - (Soci e loro Ammissione)

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione (Giunta Esecutiva) su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.



In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Handwritten signature

Handwritten signature


ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione (Giunta Esecutiva). Il diritto di recesso può essere esercitato formalmente in qualsiasi momento con preavviso di almeno 6 mesi e ha effetto con l'esercizio finanziario seguente alla sua comunicazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. In particolare la Giunta esecutiva può dichiarare la decadenza del socio:

- A. Che ha perduto i requisiti di ammissione.
- B. Che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
- C. Che non è in regola con i versamenti dovuti.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

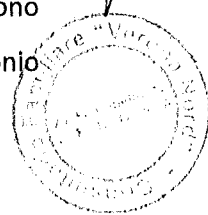
I soci che sono receduti o siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, come pure gli eredi del socio defunto, non possono ripartire i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Giunta Esecutiva (Organo di amministrazione)
- Presidente
- Direttore
- Collegio dei Revisori dei Conti

Felle Zulu



ART. 11 - (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo di amministrazione lo ritiene necessario.

I voti sono palesi o, su richiesta, a scrutinio segreto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca il Presidente, il Vice-Presidente e i membri elettivi della Giunta esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblea)

L'assemblea ordinaria regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese o, su richiesta, a scrutinio segreto. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria che scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio abbisogna, necessariamente, del voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Direttore e sottoscritto dal Presidente.

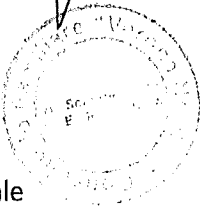
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Giunta esecutiva)

La Giunta esecutiva è l'organo di amministrazione composto da 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si

Handwritten signature

Handwritten signature


1

applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente mediante avviso spedito ai membri con ogni mezzo idoneo a dimostrarne la ricezione almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

E' possibile l'intervento alle riunioni della Giunta Esecutiva mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati ad altri organi; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

I verbali della Giunta Esecutiva sono tenuti dal Direttore.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

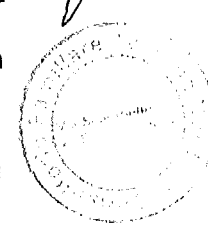
Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente, nominato dall'Assemblea contestualmente alla nomina del Presidente e con le stesse modalità.

Handwritten signature

Handwritten signature



ART. 17 - (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci i quali scelgono tra loro il Presidente.

La carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico all'interno dell'associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale – qualora previsto - sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 21 e 22. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

E' possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

ART. 18 - (Direttore)

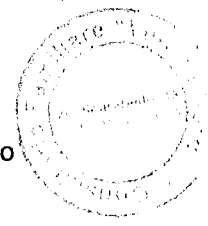
Il Direttore è nominato dalla Giunta Esecutiva e gli è affidata la direzione e la gestione dell'attività dell'associazione.

Il Direttore:

- Può intervenire all'Assemblea dei soci e alla Giunta Esecutiva e con il compito di curare la stesura dei rispettivi verbali;
- Prepara i bilanci da sottoporre alla Giunta Esecutiva;
- Dà attuazione a tutti gli atti di ordinaria amministrazione di sua spettanza, sia di carattere tecnico che economico;
- Propone alla Giunta Esecutiva il regolamento di funzionamento dell'associazione ed eventuali modifiche;
- E' responsabile dell'attività degli operatori.

Adde Zuh

[Handwritten signature]



ART. 19 - (Risorse economiche)

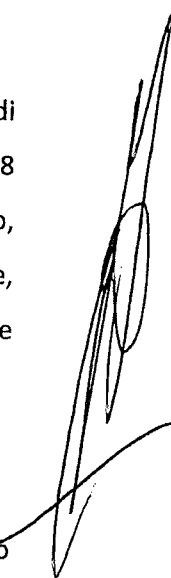
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

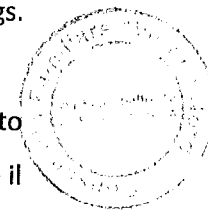
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



ART. 21 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.



ART. 22 - (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 - (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

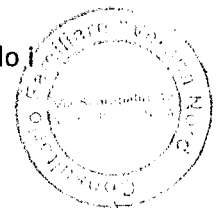
ART. 26 (Modalità di utilizzo dei mezzi di telecomunicazione).

Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (Assemblea degli associati, riunioni della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

- è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:
- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:

- di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
- di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.



Spetta a chi presiede la riunione verificare la sussistenza delle condizioni suddette ed escludere, se del caso, l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ogniqualvolta tale utilizzo possa compromettere il regolare svolgimento della seduta collegiale. In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo ove è presente chi la presiede ed il soggetto incaricato della verbalizzazione (che dovrà, pertanto, corrispondere col luogo indicato nell'avviso di convocazione).

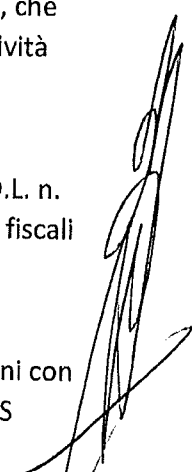


ART. 27 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

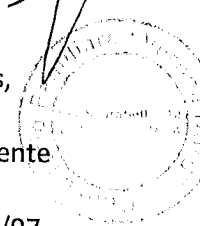
NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle APS o RUNTS sezione APS.



Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts sezione APS. Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
 - di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- L'associazione ha inoltre l'obbligo di:
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse



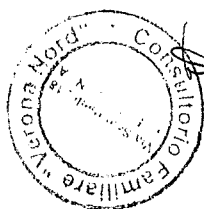
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

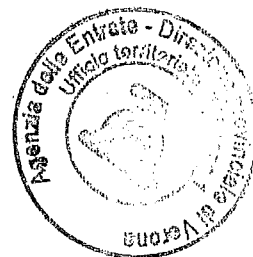
Verona, 07 Settembre 2021



[Handwritten signature]



[Handwritten signature: Stella Zurla]



Addebiato all'Agenzia delle Entrate - ufficio di Verona

Atti n. 4002

Liquidità € 200,00

DUECE - 20

del (data del piano o calendario) p. IL DIRETTORE

05/11/2021

[Handwritten signature]



